



COMUNE DI
SAN ZENONE AL LAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 29/06/2026

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE SUL FIUME LAMBRO E SUL CAVO MAROCCO, NEI TRATTI DI SCORRIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (MI).

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla limitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000”, il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamata la nota di Regione Lombardia Prot. n. G1.2026.0023219 del 22.05.2026, che ha comunicato ai Comuni lombardi l’elenco delle acque di balneazione presenti in Regione e che richiama i Comuni al puntuale caricamento delle Ordinanze Sindacali di divieto di balneazione nell’apposita sezione del sito del Ministero della Salute;

Preso atto che:

- in tale elenco non è compreso il Fiume Lambro e non sono presenti navigli, canali, cave e invasi artificiali, che non sono corpi idrici superficiali destinati alla balneazione, per i quali si rende pertanto necessario l’adozione di provvedimenti di divieto permanente di balneazione con esposizione, in prossimità degli accessi e lungo le sponde, di idonea cartellonistica informativa di divieto di balneazione;
- che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che canali, cave e navigli, in quanto corpi idrici artificiali non sono qualificabili come acque superficiali e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre vietata;

Dato atto che sul territorio comunale di San Zenone al Lambro sono presenti:

- il Fiume Lambro; avente come gestore l’A.I.P.O.
- il Cavo Marocco, avente come gestore del reticolo idrico il Consorzio Naviglio Olona;

Considerato necessario, alla luce di quanto sopra ed allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza in maniera impropria il suddetto Fiume, canale o cavo:

- emettere il provvedimento di divieto di balneazione per l'anno 2026;
- divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 50, relativo alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Considerato che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2026

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

NEL FIUME LAMBRO E NEL CAVO MAROCCO, NEI TRATTI IN CUI SCORRONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 02.05.2008 n. 92.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di San Zenone al Lambro.

DISPONE ALTRESÌ

La trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Polizia Locale del Comune di San Zenone al Lambro;
- al Comando Stazione Carabinieri di Melegnano;
- all'ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Consorzio Naviglio Olona, Pec: consorziovaniglioolona@pec.atcservicepv.it
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze/>
- alla Prefettura di Milano per opportuna conoscenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente (ai sensi dell'art n. 29 del D.lgs. 2 Luglio 2010 n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione della presente (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

San Zenone al Lambro, lì 29.06.2026

**IL SINDACO**
Arianna Tronconi
Arianna Tronconi